

Il c.d. Correttivo Cartabia

3° parte - modifiche nel procedimento in materia
di persone, minorenni e famiglie

Sono state introdotte rilevanti modifiche nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, ex art. 473 bis ss. c.p.c., riguardanti principalmente l'intervento e i poteri del p.m., l'ambito di applicazione del rito, la conversione da rito speciale a rito ordinario, l'impugnazione con reclamo delle ordinanze indifferibili, l'opposizione esecutiva in relazione alle determinazioni provvisorie sugli incidenti d'esecuzione, le misure coercitive e ordini di protezione.

Titolo IV - bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

- Art. 473-bis (Ambito di applicazione. Mutamento del rito): il primo comma è stato modificato prevedendo l'applicabilità delle disposizioni del presente capo anche ai procedimenti aventi ad oggetto **domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari**. È stata altresì estesa l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni del presente capo ai **procedimenti di scioglimento della comunione legale**. Sono stati poi aggiunti i seguenti commi: comma 3, 4 e 5 «Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'art. 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto. I provvedimenti di cui al terzo e quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.»

- Art. 473-bis.14 (ex Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza ora **Ambito di applicazione. Mutamento del rito**): al secondo comma le parole “quando il convenuto è malato di mente” sono state sostituite dalle seguenti “**quando il convenuto è persona con disabilità psichica**”. È stato poi aggiunto un periodo al sesto comma che prevede la possibilità di **abbreviazione fino alla metà da parte del giudice dei termini previsti nel presente articolo così come quelli previsti nell'art. 473-bis.17 per motivi di urgenza.**
- Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili): al primo comma è stata inserita la precisazione che **l'udienza fissata con decreto dal giudice si terrà davanti allo stesso istruttore**, mentre è stato aggiunto un comma finale che prevede **la reclamabilità dell'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma solo unitamente a quella prevista dall'art. 473-bis.22.**

- Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova): al primo comma è stato aggiunto il richiamo, oltre all'art. 473-bis.14 e 473-bis.17, **all'art. 473-bis.16** le cui decadenze operano sempre solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
- Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti) il primo e il secondo comma sono stati sostituiti dal seguente: **“Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”.**

- Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione): al quarto comma è stato aggiunto un periodo che prevede che il reclamo di cui **all'art. 473-bis.24 si propone alla medesima corte d'appello che decide in diversa composizione; nel caso in cui non sia possibile istituire un altro collegio specializzato in materia di persone, famiglia e minorenni, la medesima corte dovrà trasmettere gli atti alla corte d'appello più vicina individuandola tra i capoluoghi dei distretti, valutando la distanza chilometrica ferroviaria o marittima.**
- Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento): al primo comma è stata precisata per l'attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento e di soluzione delle controversie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, la competenza del medesimo giudice avanti al quale **pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa**, che provvederà in composizione monocratica. All'ultimo comma è stata altresì precisata la possibilità di proporre opposizione, contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del presente articolo, nelle forme di cui all'art. 473-bis.12 **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o della comunicazione o della notificazione se anteriore.**

- Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni): al primo comma dopo le parole “il giudice” sono state inserite le seguenti “**del procedimento in corso**”. È stato poi aggiunto un ultimo comma che precisa che, **nel caso in cui non penda un procedimento, la domanda ai sensi del presente articolo si propone nelle forme dell’art. 473-bis.12.**
- Art. 473-bis.47 (ex Competenza ora **Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero**): al primo comma è stato precisato che la competenza, in assenza di figli minori, è quella di residenza **o domicilio del convenuto** e, in caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza **o di domicilio dell’attore** o, nel caso in cui questo sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica. È stato poi aggiunto un secondo comma che prevede la **possibilità per il pubblico ministero di impugnare la sentenza che definisce il giudizio con solo riguardo agli interessi patrimoniali dei figli minori o dei soggetti legalmente incapaci.**

- Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali): all'inizio del primo comma sono state aggiunte le parole “salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51”
- Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta): al secondo comma primo periodo le parole “primo comma numeri 1), 2), 3) e 5) e secondo comma” sono sostituite dalle seguenti “primo e secondo comma”; al terzo periodo le parole “473-bis. 13, terzo comma” sono sostituite dalle seguenti “473-bis.12 terzo comma”.
- Art. 473- bis.65 (Vendita di beni): al primo comma le parole “della stessa pretura” sono sostituite dalle seguenti “dello stesso tribunale”.

La Sezione VI del capo III è stata abrogata con la soppressione degli articoli 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare) e 473-bis. 68 (Procedimento)

- Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari): è stato aggiunto un sesto comma che prevede “Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’art. 473-bis.70”.
- Art. 473-bis.72 (Pericolo determinato da altri familiari): Articolo aggiunto che prevede l'estensione dell'applicabilità delle norme previste nella presente sezione, ove compatibili, anche quando la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da un familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal medesimo coniuge, dal convivente o dalla parte dell'unione civile. In simili ipotesi l'istanza sarà proposta dal componente del nucleo familiare contro il quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it